



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

— * —

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

Seduta del **29 MARZO 2007**

Oggetto: Installazione di tende private parasole di modeste dimensioni prospettanti su aree visibili dallo spazio pubblico - Titolo abilitativo necessario - Atto di indirizzo.

L'anno duemilasette, addì ventinove, del mese di Marzo, alle ore 19,00 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. BALLARIO Maurizio Giovanni | 12. LINGUA Giuseppe |
| 2. BALOCCO Francesco – Sindaco | 13. LONGO Maria Paola |
| 3. BARBERO Pietro | 14. MANA Angelo |
| 4. BELLONE Giuseppe – Presidente | 15. MANINI Ernestino |
| 5. BERARDO Fulvio | 16. MANTINI Anna |
| 6. BLANCATO Sebastiano | 17. PELLEGRINO Giacomo |
| 7. BRUNO Franco | 18. RACCA Isabella |
| 8. CUZZOCREA Fortunato | 19. ROVAI Milo |
| 9. DOGLIANI Gianfranco | 20. TORTONE Bernardino |
| 10. GENTILE Sergio | 21. VIGLIETTA Giovanni |
| 11. GRASSO Bartolomeo | |

Risultano assenti i consiglieri di cui ai nn. 7 (giustificato), 9 (giustificato), 16, 17, 19, 20 (giustificato) e così sono presenti n. 14 consiglieri, è altresì assente il Sindaco.

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: Bergia Maurizio, Bruno Gian Giorgio, Cagliari Giorgio, Olivero Bruno, Olivero Marina, Paglialonga Vincenzo.

Partecipa il Segretario Generale Fenoglio dott. Laura;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Bellone Giuseppe dichiara aperta la seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

AL/va

DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 24 29/03/2007 Installazione di tende private parasole di modeste dimensioni prospettanti su aree visibili dallo spazio pubblico - Titolo abilitativo necessario - Atto di indirizzo.

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento sono entrati in aula il Sindaco ed i Consiglieri Mantini Anna, Rovai Milo, Pellegrino Giacomo;

Si dà inoltre atto che prima della discussione è uscito momentaneamente il Consigliere Mantini Anna, i presenti sono quindi 16 Consiglieri più il Sindaco (17);

Udito l'intervento dell'assessore Cagliero Giorgio che sarà trascritto, se ed in quanto comprensibilmente registrato, per essere allegato al presente originale senza esserne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Relazione del Dipartimento Urbanistica – Servizio Edilizia Privata in data 27.02.2007;

Visti gli articoli 32, 38 e 56 del Regolamento Edilizio;

Rammentato l'articolo 10 del Regolamento di Polizia Urbana che prevede: *“Le tende che secondo il vigente regolamento d'ornato, possono appendersi alle arcate dei portici davanti le botteghe, devono sempre essere decenti, senza macchie o rappezature e collocarsi in modo da non impedire il passaggio”*;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 18.01.2007 contenente atto di indirizzo inerente il titolo abilitativo necessario per l'installazione di tende private parasole di modeste dimensioni prospettanti su aree visibili dallo spazio pubblico;

Ritenuto di dover dare una linea di indirizzo al competente Dipartimento Urbanistica al fine di contemperare, nel caso di installazione di tende private parasole di modeste dimensioni prospettanti su aree visibili dallo spazio pubblico, l'adeguato risultato estetico con la necessità di snellimento burocratico;

Atteso che l'oggetto del presente provvedimento non riguarda le fattispecie di cui all'articolo 38 del Regolamento Edilizio *“Chioschi e mezzi pubblicitari”* soggiacenti allo specifico regime autorizzatorio;

Ritenuto che la installazione delle tende, così come precedentemente definite, per il loro potenziale impatto estetico siano da intendersi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 del Regolamento Edilizio, “costruzione” e pertanto soggiacenti alle ipotesi sanzionatorie di cui all'art. 68;

Atteso che il presente provvedimento persegue l'obiettivo di evitare un immotivato aggravio del procedimento amministrativo;

Considerato che l'orientamento espresso con la presente costituisce direttiva vincolante per la struttura gestionale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità tecnica;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

1) Di fornire linea di indirizzo al competente Dipartimento Urbanistica affinché

- l'installazione di tende parasole di modeste dimensioni prospettanti su aree visibili dallo spazio pubblico in aree esterne al Centro Storico ed al Tessuto di Vecchio Impianto di Valore Ambientale,
- l'installazione di tende parasole di modeste dimensioni non prospettanti su aree visibili dallo spazio pubblico;

siano intese attività libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 s.m.i..

2) La installazione e tipologia degli elementi di cui al comma precedente:

- ossequia alle norme nazionali e regionali ed in particolare i disposti di cui al D. Lgs. n. 42/04 e del Codice Civile;
- ove sussista condominio o proprietà plurima, è stabilita dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà;
- ossequia i disposti dell'articolo 32 del Regolamento Edilizio "*Inserimento ambientale delle costruzioni*". Più specificatamente il rispetto di tale articolo si estrinseca mediante i seguenti criteri:
 - a) il cromatismo della tenda sia armonicamente coordinato con il colore della facciata sottesa;
 - b) l'inserimento avvenga con modalità tali da consentire la lettura dell'impianto strutturale dell'edificio (ad es. non occultino la presenza di archi o loggiati);
 - c) la tipologia e colore delle tende sia omogenea a livello di corpo di fabbrica o di complesso di edifici caratterizzati da unitarietà compositiva o da un unico momento costruttivo o comunque con evidente continuità tipologica. La presenza di tende legittime preesistenti coerente con i punti a) e b) condiziona le successive installazioni;
 - d) i manufatti siano privi di scritte, senza cornici, motivi ornamentali o altri segni grafici articolati che esulino dalla tinta unita ovvero da strisce ad andamento rettilineo;
 - e) siano rispettate le dimensioni massime di occupazione orizzontale non superiori a m. 8 x 3; non sono comunque considerate tende, ai termini della presente linea di indirizzo, e pertanto soggette a specifico titolo abilitativo quelle provviste di struttura verticale di collegamento al suolo (gazebo etc.);
 - f) l'esclusione di tende trasparenti in materiale plastico, di qualsivoglia colore, se non rientranti in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

- 3) Di considerare l'attività contrastante con i criteri di cui alla presente linea di indirizzo passibile di sanzione ai sensi dell'articolo 68 del regolamento Edilizio.
- 4) Di disporre affinché i contenuti della presente linea di indirizzo siano introdotti nel Regolamento Edilizio in occasione di un'organica revisione dello stesso.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
